Proposta n. 37

Prot. n. 809/95

Bari, 4 Dicembre 1995

Al Presidente del
Consiglio Regionale della Puglia
S E D E

In allegato alla presente si invia, per la iscrizione urgente, la relazione e la Proposta di Legge a firma dei Consiglieri regionali Carmine Dipietrangelo, Alberto Tedesco, Vito Leccese, Onofrio Introna, Cosimo Giuseppe Sgobio e Nicola Fusillo, recante: "Istituzione di una Commissione Speciale per favorire la conoscenza e la prevenzione dei delitti di tipo mafioso, camorristico o di natura similare nella Regione Puglia".

Distinti saluti.

Il primo firmatario
Carmine Dipietrangelo

7113

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Atti Consiglio 43/A VI Legislatura

RELAZIONE

La recrudescenza dei fenomeni di criminalità organizzata, camorristica, mafiosa o di natura similare nella nostra Regione rende necessaria la costituzione di una Commissione Speciale a norma dell'art. 31 dello Statuto e dell'art. 20 del regolamento interno.

La Commissione di cui sopra si propone di dare un contributo di natura rigorosamente preventiva alla conoscenza di tale fenomeno in relazione alle materie specificate dall'art. 117 della Costituzione.

Attraverso l'indagine conoscitiva sulla la diffusione, consistenza, tipologia delle situazioni di tipo economico, finanziario, sociale, culturale che possano favorire la diffusione nella nostra Regione dei fenomeni di criminalità organizzata, ci si propone di pervenire alla formulazione di atti legislativi, amministrativi, regolamentari, organizzatori idonei a prevenire lo sviluppo dei delitti riconducibili alle fattispecie di cui alla L. 13/9/82 n. 646 e successive modificazioni.

La Commissione informerà, inoltre, periodicamente la Commissione parlamentare antimafia di cui alla L. 23 marzo 1988 onde prospettare la possibilità di iniziative congiunte, nel rigoroso rispetto delle reciproche competenze e riferirà, altresì, semestralmente, al Consiglio Regionale sulle proprie attività formulando eventuali proposte.

La possibilità, prevista dalla presente legge, di ascoltare funzionari pubblici, rappresentanti di formazioni economico-sociali, Enti culturali ed istituzioni quali l'Università costituirà l'indispensabile supporto per l'attività della Commissione che potrà essere resa pubblica anche attraverso convegni, seminari, pubblicazioni di atti.

PROPOSTA DI LEGGE

"Istituzione di una Commissione speciale per favorire la conoscenza e la prevenzione dei delitti di tipo mafioso, camorristico o di natura similare nella Regione Puglia".

Art. 1 (Istituzione e finalità)
1. E' istituita una Commissione consiliare speciale con il compito di:
a) esaminare la diffusione, la consistenza, la tipologia dei fenomeni sociali, finanziari ed economici che abbiano attinenza con le fattispecie criminose di cui alla legge 13/9/1982, n. 646 e successive modifiche;
b) La Commissione si propone di sottoporre ai competenti organi della Regione atti di natura legislativa, regolamentare, amministrativa e/o organizzatoria ritenuti idonei a favorire la conoscenza ee la prevenzione dei suddetti fenomeni nelle materie di competenza regionale, come specificate nell'art. 117 della Costituzione;
c) informare periodicamente dei propri programmi, atti, ricerche e risultatila Commissione parlamentare antimafia di cui alla legge 23 marzo 1988, n. 94, cui prospettare progetti per l'attuazione di iniziative congiunte nel rigoroso rispetto dei diversi ambiti e delle reciproche competenze;
d) riferire ogni sei mesi al Consiglio regionale sulla propria attività e formulare eventuali proposte;
e) promuovere convegni, seminari, incontri di studio con l'Università, la Magistratura, gli Organi di Polizia Giudiziaria, Associazioni di Categoria ed altri istituzioni, nel quadro delle finalità di cui alla presente legge.

Art. 2 (Composizione e insediamento)
1. La Commissione é composta da undici Consiglieri regionali in rappresentanza proporzionale alla consistenza dei Gruppi.

2. Il Presidente del Consiglio provvede alla costituzione e all'insediamento della Commissione speciale entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base delle designazioni nominative fatte pervenire dai Presidenti dei Gruppi entro 15 giorni dalla richiesta fatta da parte del Presidente del Consiglio.

Art. 3 (Elezione della Presidenza)

1. I componenti la Commissione eleggono, nella prima seduta, un Presidente e un Vicepresidente, a scrutinio segreto e a maggioranza qualificata di 2/3 per le prime due votazioni, ovvero a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta per le successive.

2. Per il funzionamento della Commissione si osservano, in quanto applicabili, le norme previste dal Regolamento interno del Consiglio per l'attività delle Commissioni consiliari permanenti.

Art. 4 (Poteri)

1. LaCommissione speciale, per lo svolgimento del mandato di cui alla presente legge, ha la facoltà di ascoltare amministratori e funzionari pubblici nonché rappresentanti di formazioni sociali, economiche e culturali.

2. La Commissione, per lo svolgimento della propria attività, potrà avvalersi di esperti, sulla base vigente normativa regionale, per lo studio e lo approfondimento dei vari aspetti del fenomeno della criminalità organizzata nella Regione in tutte le sue implicazioni e diramazioni.

Art. 5 (Durata)

1. La Commissione ha la durata di mesi trenta dalla data dell'insediamento.

Art. 6 (Funzioni di segreteria)

1. Per l'espletamento delle funzioni di segreteria la Commissione si avvale dei dipendenti e delle strutture del Consiglio Regionale.
2. Alla responsabilità dell'ufficio è preposto un funzionario del Consiglio regionale, di qualifica non inferiore all'VIII livello, cui competono le indennità di legge.

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Trasmesso alla II Commissione
Consiliare il 4/12/95